




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0001382/07-02-2024



LEX 11
PDL_0235


Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE


PROPOSTA DI LEGGE


Disposizioni in materia di referendum consultivo per la fusione dei comuni. Modifiche alla L.R. n° 62/2007 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".


di iniziativa dei Consiglieri,



Marco Landi



Elena Meini


Marco Casucci


Giovanni Galli


Massimiliano Baldini


Andrea Ulmi


Luciana Bartolini







Sommario

Preambolo

- Articolo 1 Oggetto e Finalità
- Articolo 2 Divieto di riproposizione della proposta di fusione di comuni. Modifica all'articolo 58 della L.R. n°62/2007
- Articolo 3 Esito del referendum. Modifica all'articolo 67 della L.R. n° 62/2007
- Articolo 4 Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana,

Visti gli articoli 117, 123 e 133 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.s.m. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n° 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto";

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n° 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali."

Considerato che,

la modifica dei territori e delle denominazioni dei Comuni incide, oltre che per l'impatto sull'organizzazione delle amministrazioni comunali e sulle ripercussioni sulla cittadinanza in termini di distanza dai servizi, anche su identità plurisecolari, rendendo per ciò imprescindibile tenere in dovuta considerazione il volere dei cittadini delle comunità locali, oltre che il grado di partecipazione della popolazione;

la legislazione vigente prevede che per determinare la validità dei referendum consultivi non sia richiesto un quorum, differentemente dalle altre forme di referendum. Ciò in ragione della natura stessa dell'istituto, finalizzata a conoscere il parere dei cittadini su una determinata questione e non a incidere sulla legislazione. Ciononostante la previsione dell'obbligo di indizione del referendum consultivo per la fusione di due o più comuni attribuisce all'esito della consultazione un valore formalmente non vincolante, ma sostanzialmente meritevole di adeguata considerazione;

analogamente, per le ragioni sopra citate, la rilevanza dell'oggetto di tali consultazioni referendarie è tale da rendere inopportuna una frequente riproposizione di iniziative di fusione di comuni già respinte dall'elettorato. Ciò anche al fine di contenere i costi referendari che gravano sulla collettività;

l'analisi quantitativa dell'affluenza e degli esiti dei referendum sulle fusioni dei comuni tenutisi in

Toscana dimostrano chiaramente che a) le fusioni non registrano un significativo coinvolgimento delle popolazioni; b) le proposte di fusioni non incontrano un consenso prevalente da parte delle popolazioni consultate;

nella quasi totalità di consultazioni referendarie aventi ad oggetto la fusione di comuni in cui il voto positivo ha prevalso complessivamente ma non in ogni comune, l'iter di fusione non è stato concluso, in ragione della volontà espressa dagli elettori. Fa eccezione il caso del referendum sulla fusione dei comuni di Abetone e Cutigliano, il cui iter di fusione è stato portato comunque a conclusione nonostante la consultazione avesse registrato una prevalenza complessiva di voti positivi ma un esito diverso tra i singoli comuni;

il 6 aprile 2016 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una proposta di risoluzione nella quale, ravvisando l'esigenza di aggiornare la normativa in direzione di una definizione di "un chiaro orientamento del Consiglio regionale in merito alle decisioni da adottare conseguentemente allo svolgimento dei referendum consultivi [...] finalizzato a portare a compimento i processi di fusione nei casi in cui vi sia una decisa espressione favorevole da parte della popolazione complessivamente consultata". Nello specifico uno degli impegni mirava a introdurre una maggioranza qualificata dei due terzi per sancire l'esito favorevole del referendum o, in mancanza di questa, la maggioranza assoluta in ciascuno dei comuni interessati, vincolando a una delle due condizioni la prosecuzione dell'iter;

Il 16 gennaio 2024 il Consiglio regionale non ha approvato la proposta di legge di fusione dei comuni di Peccioli e Lajatico, nei quali il 10 e 11 dicembre scorso si era tenuto il referendum consultivo. Nel corso del dibattito è emersa la volontà da parte del Consiglio di aggiornare la normativa vigente per rendere più attuale il suo contenuto.

Tutto ciò premesso e considerato,

APPROVA LA PRESENTE LEGGE

Articolo 1

"Oggetto e Finalità"

"1. La finalità della presente legge è quella di modificare la disciplina del referendum consultivo in merito all'istituzione di nuovi comuni, fusione dei comuni esistenti, modifica di circoscrizioni e delle denominazioni comunali in direzione di una accresciuta considerazione della volontà popolare."

Articolo 2

"Divieto di riproposizione della proposta di fusione di comuni. Modifica all'articolo 58 della L.R. n°62/2007"

Dopo il comma 1 inserire il comma 1 bis):

"Qualora si sia già svolta una consultazione referendaria inerente la fusione di comuni dalla quale sia

emersa la volontà delle popolazioni coinvolte di non procedere alla fusione ovvero sia già stata respinta una proposta di legge di fusione di comuni, per il termine di dieci anni successivi alla data di presentazione della proposta di legge ovvero dello svolgimento del referendum non è consentito presentare analoghe iniziative legislative aventi per oggetto la fusione dei medesimi comuni”.

Articolo 3

“Esito del referendum. Modifica all’articolo 67 della L.R. n° 62/2007”

Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

“L’esito della votazione si intende favorevole qualora, in ciascun comune interessato, abbia partecipato alla consultazione la metà più uno degli aventi diritto e il voto favorevole ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.”

Articolo 4

“Norma finanziaria”

“1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.”

Relazione illustrativa. Con la proposta di legge in oggetto il Consiglio regionale, alla luce della casistica registratasi negli anni, intende aggiornare la normativa inerente i referendum consultivi finalizzati alla fusione dei comuni al fine di incentivare il coinvolgimento dell’elettorato, rafforzare il valore del voto espresso e rendere più puntuali le disposizioni relative alle decisioni cui è chiamato il Consiglio stesso.

L’articolo 1 indica l’oggetto richiamando la necessità di accrescere la considerazione del voto popolare in occasione di referendum per la fusione dei comuni.

L’articolo 2 introduce il divieto di riproposizione del medesimo quesito referendario inerente la fusione di due o più comuni qualora analoga consultazione si sia tenuta nei dieci anni precedenti registrando esito negativo così come o la proposta di legge non sia stata approvata.

L’articolo 3, ferma restando la validità del referendum, chiarisce inequivocabilmente le condizioni, sia in termini di affluenza che di risultato, per cui si possa definire positivo il suo esito: partecipazione alla consultazione della maggioranza degli aventi diritto al voto e conseguimento della maggioranza di voti positivi.

L’articolo 4 reca la norma finanziaria.

Allegato A

SCHEDA AIUTI DI STATO (SCHEDA ADS)

Amministrazione proponente: Gruppo consiliare Lega Toscana – Salvini Premier.

Tipologia del provvedimento: Proposta di Legge.

Descrizione dell'intervento: con la proposta di legge in oggetto, alla luce della casistica registratasi negli anni, si intende aggiornare la normativa inerente i referendum consultivi finalizzati alla fusione dei comuni al fine di incentivare il coinvolgimento dell'elettorato, rafforzare il valore del voto espresso e rendere più puntuali le disposizioni relative alle decisioni cui è chiamato il Consiglio stesso.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

. 1.a. Impiego di risorse pubbliche

NO

SI

1.a1 . il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 . il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

.Altro (specificare): _____

FORSE (*specificare dubbi*): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

.1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica

NO

SI

.il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1];

oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

.2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

- NO
 SI

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

.2.b. Presenza di selettività

- NO
 SI

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
 dimensione;
 settore economico o attività (indicare quali: _____);

area geografica¹ (indicare quale: _____);

1. Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO – l'impegno di spesa è rivolto esclusivamente a favore agli enti locali, quindi non è concesso ad attività economiche.

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il vantaggio economico è un beneficio che un'impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

articolo 93

articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

. Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

. Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body:

NO

SI

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body:

NO

SI

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge regionale

Oggetto:

Disposizioni in materia di referendum consultivo per la fusione dei comuni. Modifiche alla L.R. n° 62/2007 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”.

Soggetto proponente:

Gruppo Lega Toscana - Salvini Premier

Copertura finanziaria:

La PdL non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tipologia della proposta di legge

Con la proposta di legge in oggetto, alla luce della casistica registratasi negli anni, si intende aggiornare la normativa inerente i referendum consultivi finalizzati alla fusione dei comuni al fine di incentivare il coinvolgimento dell'elettorato, rafforzare il valore del voto espresso e rendere più puntuali le disposizioni relative alle decisioni cui è chiamato il Consiglio stesso.

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della Proposta di legge:

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Nessuna.

Copertura finanziaria:

Nessuna.